

Prima analisi dell'Accordo per la formazione dei DDL / RSPP

Norsaq ha esaminato l'importante articolato legislativo dell'Accordo Stato-Regioni inerente alla formazione alla sicurezza dei DDL / RSPP, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, e al fine di promuovere una prima conoscenza del testo, ha elaborato un documento di analisi in forma di domande / risposte.

E' evidente che vi è necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti su alcuni punti non esaustivi o non chiari dell'Accordo.

Pertanto Norsaq non si assume alcuna responsabilità circa le interpretazioni desunte da alcuni punti dell'Accordo, in particolare l'interpretazione di alcune scadenze, contenute nelle norme transitorie, rimandando le effettive interpretazioni legislative a specifiche circolari ministeriali.

Nelle prossime settimane dovrebbe su questi temi aprirsi un dibattito utile a chiarire quale sia la corretta attuazione delle nuove disposizioni normative.

D: Quanto dura il corso di formazione per DDL / RSPP?

R: Mentre prima il corso per DDL / RSPP era di 16 ore per tutti, adesso la formazione va da un minimo di 16 ore (aziende a rischio basso) fino a 48 ore (aziende a rischio elevato) [Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.](#)

La durata di questi corsi è peraltro da considerarsi minima.

[Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.](#)

D: Può essere fatto un corso a distanza?

R: SI, può essere fatto ricorso ad una piattaforma di e-learning, fatta eccezione dei casi in cui serva la presenza fisica di docenti e discenti. La formazione può essere fatta in modalità e-learning per due moduli dei 4. L'aggiornamento può essere fatta in modalità e-learning.

[... nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.](#)

D: Il corso per DDL / RSPP include anche la formazione per il primo soccorso e antincendio?

R: NO

[Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza](#)

D: Quali sono le aziende a rischio basso, quelle a rischio medio e quelle a rischio elevato?

R: Le aziende sono suddivise in questa categoria senza alcun riferimento ad altre classificazioni. Ad esempio NON occorre confondere questa classificazione con quelle:

- per la definizione del rischio di incendio e quindi la determinazione, ad esempio, del corso di formazione per addetti antincendio o il dimensionamento del numero di estintori

- per la determinazione del tipo di corso di formazione al primo soccorso (gruppi A, B e C) e quindi al tasso di infortuni INAIL per la propria categoria
- per la definizione della tipologia di procedura da seguire per il rilascio del CPI (cfr Decreto 151/2011)
- al codice ATECO, necessario ad esempio per la definizione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP

In questo caso la classificazione è puramente relativa alla appartenenza o meno ad una delle categorie previste dall'Allegato 2 dell'Accordo.

D: Chi può tenere questi corsi

R: L'Accordo indica un lungo elenco di soggetti formatori, sia di formazione che di aggiornamento.

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
 - a1) le strutture tecniche delle Regioni e Province autonome, operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
 - a2) le Regioni e le Province autonome possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale **accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.

Vi è tuttavia un secondo requisito da possedere oltre all'accreditamento. Infatti in tal caso detti ulteriori soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere **esperienza biennale professionale** maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- b) l'Università' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali e gli organismi paritetici
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

I soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma.

Inoltre:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

D: Oltre alla qualificazione dell'ente di formazione, occorre anche la qualificazione del docente ovvero quest'ultimo deve avere delle specifiche caratteristiche?

R: Non solo l'ente ma anche il docente deve avere determinate caratteristiche.

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D: Che caratteristiche deve avere e come deve essere organizzato il corso?

R: servono le seguenti caratteristiche

- individuazione di un responsabile del progetto formativo (può anche essere il docente)
- numero massimo di partecipanti: 35
- assenze massime: 10% del totale (attenzione che per i corsi di 16 ore l'assenza non può essere quindi superiore 1 ora e mezza!
- serve un registro dei partecipanti (lo deve tenere il soggetto che organizza il corso, che può anche essere il docente)

D: Quale metodologia usare

R: Occorre:

- privilegiare le metodologie interattive
- garantire equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni
- utilizzare tecniche di problem solving,
- può essere usato anche e-learning per Modulo 1 e Modulo 2

D: Quali sono gli argomenti da trattare?

R: Gli argomenti da trattare sono definiti al punto 5 dell'Accordo, suddivisi in 4 moduli

D: Come va effettuata la valutazione del partecipante

R: Al termine del corso:

- verificare partecipazione al 90% delle lezioni
- effettuare la verifica di apprendimento (scritta mediante test o orale mediante colloquio, in alternativa tra loro)
- la definizione delle prove è di competenza del docente
- predisporre un verbale dal quale risultino la partecipazione e il superamento della prova
- chi non supera le prove può recuperare secondo le modalità che ha stabilito il responsabile del progetto formativo
- gli attestati vengono predisposti direttamente dai soggetti formatori
- sull'attestato devono apparire i seguenti elementi:
 - o denominatore del soggetto formatore
 - o normativa di riferimento
 - o dati del docente
 - o tipo di corso effettuato e monte ore complessivo
 - o periodo di svolgimento
 - o firma del soggetto che rilascia il corso (può anche essere il docente)
- i corsi effettuati sono validi sull'intero territorio nazionale

D: I DDL / RSPP formati devono aggiornarsi?

R: SI, secondo il seguente monte ore:

- 6 ore per aziende a rischio Basso
- 10 ore per aziende a rischio Medio
- 14 ore per aziende a rischio Elevato

nell'arco dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo

D: I DDL / RSPP che hanno avuto esonero ex art. 95 del D. Lgs. 626/94 devono formarsi?

R: NO però devono fare corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

D: I DDL / RSPP che hanno seguito i corsi di formazione di 16 ore ex DM 16 gennaio 1997 devono formarsi?

R: NO però devono fare corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di pubblicazione
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997

D: Quali sono gli argomenti dei corsi di aggiornamento

R: Non sono specificati chiaramente ma deve essere qualcosa di innovativo rispetto a quello che è il tema della formazione originario.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anche l'aggiornamento può essere fatto in modalità e-learning

Possono essere riconosciuti dei percorsi di aggiornamento connotati da un alto grado di specializzazione tecnica, effettuati anche da soggetti diversi da quelli autorizzati alla erogazione dei corsi

D: Cosa va fatto in caso di nuova attività?

R: il DDL che intende svolgere la funzione di RSPP deve entro 90 gg frequentare un corso di formazione dalla data di inizio della nuova attività.

D: ci sono delle norme transitorie?

R: SI per la organizzazione dei corsi

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.